

# REGOLAMENTO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA

*Approvato dal Senato Accademico e dal C.d.A del 30/11/2023  
Emanato con DR. 886 dell'11/12/2023*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
SUOR ORSOLA  
BENINCASA



## Sommario

Art. 1 – Disposizioni generali .....	2
Art. 2 – Norme di comportamento.....	2
Art. 3 – La gestione dei servizi alberghieri presso la Residenza .....	3
Art. 4 - Diritti .....	4
Art. 5 - Divieti .....	4
Art. 6 - Assenze.....	5
Art. 7 – Malattie .....	6
Art. 8 – Trasferimenti e mobilità interna .....	6
Art. 9 – Utilizzo sale e spazi comuni .....	6
Art. 10 – Visitatori esterni.....	7
Art. 11 - Verifiche e controlli .....	7
Art. 12 – Assegnazione e riconsegna alloggio .....	8
Art. 13 – Provvedimenti disciplinari .....	9
Art. 14 – Sospensione cautelare .....	9
Art. 15 – Particolari disposizioni per il servizio di foresteria docenti .....	9
Art. 16 – Norma di rinvio .....	10

## Art. 1 – Disposizioni generali

1. La Residenza Universitaria dell'Università Suor Orsola Benincasa (UNISOB) è una struttura abitativa destinata ad ospitare:
  - a) gli studenti e le studentesse dell'Ateneo che accedono per bando di concorso a posti gratuiti;
  - b) gli studenti e le studentesse dell'Ateneo che accedono per bando di concorso a posti non gratuiti;
  - c) gli studenti e le studentesse aderenti ai programmi di scambio internazionali;
  - d) i *visiting professor*;
  - e) i docenti e i ricercatori invitati dai dipartimenti per tenere corsi, seminari, convegni e svolgere attività di ricerca;
  - f) i professori di prima e seconda fascia UNISOB.
2. Il consiglio di amministrazione determina annualmente i posti destinati alle categorie di cui al comma 1 lettere a), b), c). I bandi disciplinano le modalità di assegnazione e l'ammissione in Residenza
3. La quota restante è destinata annualmente a coloro che rientrano nella categoria d) e e).
4. I docenti di cui alla lettera f) sono autorizzati dal Rettore.

## Art. 2 – Norme di comportamento

1. Gli ospiti di cui all'art. 1 comma 1 sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle norme che attengono alla vita in comunità nei rapporti con gli altri assegnatari e con il personale universitario o dipendente della società che gestisce i servizi alberghieri presso l'immobile, nonché all'osservanza delle fondamentali norme di rispetto, tolleranza e collaborazione che garantiscono la quotidiana convivenza. Nell'ambito di tale norma generale, l'ospite è tenuto a:
  - a) osservare le vigenti disposizioni di Legge (regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili) e le disposizioni impartite dall'Ateneo che attengono alla vita nella Residenza;
  - b) corrispondere all'Università, se dovuta, la retta dell'alloggio, rispettando le scadenze previste per le varie tipologie di ospitalità, pena la revoca dell'ospitalità, in caso di ritardo superiore a due mesi;
  - c) avere cura della camera assegnata osservando le consuete norme igieniche e di decoro e rispettando l'obbligo di consentire al personale addetto di svolgere le pulizie periodiche, secondo le modalità e le tempistiche stabilite tra il gestore dei servizi alberghieri e l'Università;

- d) custodire la chiave della propria camera e consegnarla al portiere ad ogni uscita dalla Residenza;
  - e) fare un uso corretto dei locali e delle attrezzature comuni, collaborando a mantenerli puliti e nella corretta gestione dello smistamento dei rifiuti nella cucina ad uso comune;
  - f) esporre avvisi e cartelli solo negli spazi appositamente riservati;
  - g) controllare periodicamente l'efficienza delle apparecchiature e degli arredi messi a disposizione, comunicando tempestivamente al personale della reception eventuali guasti;
  - h) utilizzare esclusivamente elettrodomestici in dotazione all'appartamento o alla camera, ad eccezione di phon e ventilatori, qualora non presenti. Nel caso si faccia ricorso a tali dispositivi personali, essi dovranno essere dotati di marcatura CE (Comunità Europea) e utilizzati secondo le istruzioni del manuale d'uso associato al dispositivo.
  - i) acquisire l'informativa sulla sicurezza dei locali.
2. I riferimenti per gli ospiti della Residenza sono rappresentati dall'ufficio Provveditorato.
  3. All'atto dell'ammissione in Residenza sono fornite dettagliate informazioni sulle competenze delle figure di riferimento e sui loro recapiti.
  4. Tutti coloro che risiedono hanno la possibilità di segnalare direttamente all'ufficio Provveditorato ([cef.missioni@unisob.na.it](mailto:cef.missioni@unisob.na.it)) eventuali problemi e disagi relativi alla vita in residenza.

### **Art. 3 – La gestione dei servizi alberghieri presso la Residenza**

1. La gestione dei servizi alberghieri presso le Residenze Universitarie è affidata da UNISOB a operatori esterni.
2. I rapporti di ospitalità tra gli ospiti e la gestione della Residenza sono regolati dalle norme che disciplinano i rapporti tra albergatori e clientela.
3. La gestione della Residenza risponde dei beni e dei valori di proprietà dei residenti, nei limiti e modi previsti dai patti contrattuali in essere tra Università e il gestore dei servizi.
4. Il gestore dei servizi alberghieri provvede:
  - a) al controllo degli accessi e delle presenze nella Residenza;
  - b) alla custodia delle chiavi;
  - c) al controllo delle persone che utilizzano i servizi della Residenza;
  - d) alle pulizie delle camere e degli spazi comuni e al cambio della biancheria;
  - e) ai piccoli interventi di manutenzione delle camere.

5. Il servizio di portineria è attivo durante tutta la giornata.

#### **Art. 4 - Diritti**

1. Gli ospiti hanno diritto:
  - a) ad occupare l'alloggio nei periodi di apertura delle strutture abitative;
  - b) ad avere in dotazione il corredo del posto letto assegnato e il cambio biancheria, secondo la frequenza e modalità previste dai patti contrattuali in essere tra l'Università ed il gestore delle singole Residenze;
  - c) ad utilizzare le strutture e i beni della Residenza, nel rispetto delle norme e degli orari che ne regolano l'uso e delle necessità di tutti gli altri utenti;
  - d) alla pulizia dei luoghi comuni;
  - e) alla pulizia della camera: la gestione provvederà con appositi avvisi a dare notizia dei turni di pulizie posti in essere presso la Residenza. Per facilitare i lavori di pulizia, le camere dovranno essere sgombre da ogni intralcio.

#### **Art. 5 - Divieti**

1. È fatto divieto di:
  - a) sublocare o comunque consentire l'uso, anche momentaneo, a terzi della camera assegnata (pena decadenza del diritto di assegnazione e denuncia alla autorità di Pubblica sicurezza);
  - b) utilizzare le camere di altri ospiti, senza che questi siano presenti in Residenza, fatta salva la previa autorizzazione del titolare da consegnare alla reception;
  - c) arrecare disturbo agli altri ospiti, in particolare dalle ore 23.00 alle ore 8.00; nelle restanti ore della giornata è comunque vietato utilizzare strumenti musicali, apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici ad alto volume;
  - d) giocare d'azzardo, detenere armi o simili, sostanze stupefacenti, bevande superalcoliche sostanze nocive e materiali infiammabili (comprese candele di ogni tipo);
  - e) tenere animali, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dalle vigenti normative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cani guida per non vedenti);
  - f) collocare sui terrazzi o sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o sia comunque vietata dai Regolamenti Comunali vigenti;

- g) collocare, anche momentaneamente, materiale ingombrante, compresi stendibiancheria e spazzatura, negli spazi comuni o nei corridoi che servono come via di fuga in caso di incendio;
  - h) tenere feste non autorizzate;
  - i) installare mobili non di proprietà dell'Ateneo, ad eccezione delle lampade da tavolo, ove non previste dalla dotazione;
  - j) apportare modifiche nei locali, tinteggiature, affiggere poster;
  - k) asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo;
  - l) installare congegni di chiusura diversi da quelli in adozione, in quanto al personale dell'Ateneo e della gestione è riservato il diritto d'ispezione periodica delle camere, previo avviso;
  - m) tenere fornelli per vivande e stufe di riscaldamento (vedi art. 7 L. 18.07.80 n. 406);
  - n) installare elettrodomestici, manomettere l'impianto elettrico e i rilevatori di fumo e utilizzare prese multiple (l'utilizzo degli eventuali elettrodomestici, previa autorizzazione esplicita dell'Ateneo, deve essere conforme al D.P.R. 27.04.1955 n. 547 e alle norme CEI);
  - o) fumare all'interno della Residenza: i trasgressori saranno puniti a norma di legge;
  - p) sostare in portineria;
  - q) assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire motivo di rischio a persone o a cose o che costituiscano violazioni di Leggi e Regolamenti vigenti;
  - r) trasferire la residenza anagrafica presso la Residenza Universitaria, neppure temporaneamente (è invece possibile stabilirvi il domicilio).
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere segnalate all'ufficio Provveditorato ([cef.missioni@unisob.na.it](mailto:cef.missioni@unisob.na.it)).

## Art. 6 - Assenze

1. Lo studente è tenuto obbligatoriamente a segnalare per iscritto ogni assenza al portiere di turno, che provvederà ad annotarle su un apposito registro.
2. In caso di mancato rientro nella data prevista l'ospite è tenuto ad inviare una mail all'Ufficio Provveditorato ([cef.missioni@unisob.na.it](mailto:cef.missioni@unisob.na.it)).
3. Le assenze superiori a dieci giorni, se non debitamente giustificate, comportano la revoca del beneficio.
4. Le assenze giustificate che causano la mancata fruizione del posto letto per più di 30 giorni, comportano il diritto al solo mantenimento del posto: l'Ateneo potrà assegnare a terzi la camera.

5. Qualora lo studente, nel corso del periodo di assegnazione del posto alloggio, risulti vincitore di mobilità internazionale o partecipi a stage o tirocini formativi, è tenuto a segnalare all'Ufficio Provveditorato la durata dell'assenza e i motivi dell'assenza. In tali casi lo studente è tenuto a liberare la stanza dai propri effetti personali e l'Ateneo si riserva la facoltà di utilizzare la camera, fatto salvo il diritto dello studente al mantenimento del posto alloggio.

### **Art. 7 – Malattie**

1. L'ospite è tenuto a denunciare malattie contagiose, ritenute tali o certificate da personale medico sanitario.
2. L'Ateneo, in presenza di determinate malattie, con provvedimento motivato, può sospendere momentaneamente l'assegnatario dal posto letto fino alla completa guarigione che dovrà essere certificata da idonea struttura sanitaria.

### **Art. 8 – Trasferimenti e mobilità interna**

1. Nel corso di ciascun anno di assegnazione, l'ospite ha facoltà di richiedere il trasferimento di camera, senza che da ciò derivi alcun diritto per l'ospite od obbligo per l'Ateneo.
2. Due ospiti possono chiedere di comune accordo lo scambio di alloggio, senza che da ciò derivi alcun diritto per l'ospite od obbligo per l'Ateneo.
3. Gli studenti già assegnatari di posto alloggio per bando che, dopo aver conseguito il titolo, proseguono il percorso senza soluzione di continuità iscrivendosi alla laurea magistrale, al dottorato di ricerca o alla scuola di specializzazione, hanno diritto a mantenere la stanza dell'anno precedente fino alla scadenza stabilita dal bando.
4. L'Ateneo può disporre, a proprio insindacabile giudizio, trasferimenti di camera o di Residenza, qualora questi siano dalla stessa ritenuti necessari per una migliore organizzazione del servizio e/o per la risoluzione di eventuali problematiche insorte tra gli ospiti della Residenza.

### **Art. 9 – Utilizzo sale e spazi comuni**

1. L'Ateneo mette a disposizione degli assegnatari gli spazi comuni presenti in Residenza per la realizzazione di attività ricreative, culturali e formative.
2. L'accesso alle sale studio, alle sale ricreative ed alle cucine è riservato agli assegnatari di posto letto nella Residenza. I visitatori possono accedere

nelle sale e spazi comuni solo se accompagnati dagli assegnatari ospitanti, che sono responsabili in solido, anche legalmente, del loro comportamento e di eventuali danni da questi causati.

3. L'utilizzo degli appositi spazi comuni per convegni o altre iniziative promosse da soggetti estranei deve essere autorizzato espressamente e preventivamente dall'Ateneo.
4. Tutte le feste organizzate presso la Residenza dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ateneo.

### **Art. 10 – Visitatori esterni**

1. Il visitatore esterno è considerato occasionale.
2. Il residente può ricevere visite esclusivamente negli spazi comuni e dalle ore 9 alle 24.00.
3. Lo studente residente che riceve visite esterne deve, sotto la sua responsabilità:
  - a) fare in modo che il visitatore depositi in portineria un documento di riconoscimento da ritirare al termine della visita (ciò al fine di consentire la registrazione e l'annotazione dell'orario di entrata e uscita da parte dell'addetto in portineria);
  - b) curare che il visitatore lasci la Residenza entro le ore 24.00 (l'1 il venerdì e il sabato);
  - c) curare che il visitatore si comporti correttamente nel rispetto delle norme del presente regolamento.

### **Art. 11 - Verifiche e controlli**

1. L'Ateneo o il Gestore, attraverso il personale preposto, effettuano controlli periodici finalizzati a verificare il buon funzionamento degli impianti e la corretta tenuta del posto letto assegnato.
2. Gli studenti assegnatari di posto letto, preventivamente avvisati, dovranno consentire obbligatoriamente l'accesso alla camera al personale di pulizia come anche agli addetti ai servizi di manutenzione (questi ultimi saranno, se possibile, accompagnati da personale dell'Ateneo o dalla Gestione).
3. Per interventi straordinari ed urgenti e documentati l'accesso alle camere è consentito al personale preposto anche in assenza dell'assegnatario della camera e senza preavviso
4. Il controllo sullo stato degli alloggi è di norma effettuato tre volte all'anno dal personale dell'Ateneo e/o della Gestione. Le attività di controllo finalizzate a verificare il rispetto del presente Regolamento nonché lo stato



degli arredi e degli impianti possono essere effettuate in qualsiasi momento e senza preavviso.

### **Art. 12 – Assegnazione e riconsegna alloggio**

1. All'atto dell'ammissione nella Residenza l'ospite di cui all'art. 1 sottoscrive l'accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte e senza riserva od eccezione alcuna.
2. All'atto dell'ammissione, l'ospite di cui all'art 1, comma 1 lettere a), b) e c), è tenuto a versare un deposito cauzionale infruttifero il cui ammontare è deciso annualmente dall'Università.
3. L'assegnatario, al termine del periodo di ospitalità, dovrà riconsegnare il posto alloggio nelle medesime condizioni della presa in consegna, salvo il naturale deperimento.
4. L' assegnatario si impegna a comunicare la data di rilascio del posto alloggio con un preavviso minimo di 7 giorni e ciò al fine di programmare un sopralluogo congiunto con il personale della Gestione.
5. Qualora vengano accertati eventuali danni, l'Ateneo si riserva di trattenere in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatto salvo in ogni caso il diritto di agire per il recupero di maggiori somme non garantite dal deposito cauzionale;
6. In caso di danneggiamenti, a seguito di atti vandalici ad opera di ignoti, tutti gli ospiti presenti al momento del verificarsi del danno, concorreranno al risarcimento immediato del danno stesso;
7. L'ospite può essere dimesso per morosità, per decadenza, per motivi disciplinari;
8. L'ospite deve dare tempestivamente le dimissioni qualora perda il titolo a permanere in residenza per laurea, trasferimento, revoca del posto e in caso contrario sarà applicata la tariffa di foresteria a partire dal verificarsi dell'incompatibilità sino al giorno delle effettive dimissioni;
9. L'ospite dimesso deve liberare la camera dalle cose di sua proprietà dopo che si sia esercitato su di esse il privilegio di cui all'art. 2760 del Codice Civile. Il personale addetto può disporre il ritiro degli oggetti abbandonati che saranno a disposizione degli aventi diritto per un anno. Dopo tale termine saranno ceduti a norma di legge, senza che l'Università od il gestore possano essere ritenuti responsabili della loro custodia o eventuale danneggiamento. Dell'operazione e dell'eventuale apertura di armadi e cassetti sarà steso verbale da parte di un rappresentante della gestione alla presenza di un rappresentante dell'Università.

### **Art. 13 – Provvedimenti disciplinari**

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento da parte dell'ospite di cui all'art 1, comma 1 lettere a), b) e c), trova applicazione l'articolo 38 del Regolamento carriera universitaria - sanzioni disciplinari.
2. Oltre alle sanzioni previste dal predetto articolo 38 sono comminabili le seguenti sanzioni, fatto salvo il diritto dell'Università di procedere alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge:
  - a) Richiamo: consiste in una contestazione scritta.
  - b) Allontanamento temporaneo dalla Residenza: consiste nella sospensione del beneficio del posto alloggio fino ad un massimo di 60 giorni
  - c) Allontanamento definitivo dalla Residenza: consiste nella sospensione definitiva del beneficio di posto alloggio e viene adottato nei casi di gravi violazioni degli obblighi di comportamento che abbiano provocato grave danno all'Ente o a terzi, o in presenza di più di una sospensione temporanea.

### **Art. 14 – Sospensione cautelare**

1. In presenza di un fatto ritenuto di particolare gravità, l'ospite di cui all'art 1, comma 1 lettere a), b) e c), può essere sospeso in via cautelare dai benefici anche prima che sia terminato il procedimento disciplinare.
2. La sospensione cautelare è disposta dal Rettore dell'UNISOB.
3. L'ospite che, in base all'esito dell'istruttoria, risulti estraneo ad ogni addebito ha diritto alla reintegrazione nei benefici, senza avere null'altro a pretendere sia dall'Università che dal gestore dei servizi alberghieri.

### **Art. 15 – Particolari disposizioni per il servizio di foresteria docenti**

1. Gli ospiti di cui all'art. 1 comma 1 lettere d) e e), possono usufruire della Residenza limitatamente al giorno della lezione, degli esami o della presenza in commissione di laurea.
2. L'elenco dei docenti autorizzati è fornito dagli uffici interessati all'Ufficio Provveditorato ([cef.missioni@unisob.na.it](mailto:cef.missioni@unisob.na.it)).
3. La richiesta di prenotazione va effettuata con almeno sette giorni di anticipo alla struttura amministrativa designata.

4. Qualora non fosse possibile utilizzare la Residenza, si provvederà a prenotare il pernottamento presso una struttura convenzionata. Se il docente intende spostare o annullare la data del pernottamento è tenuto ad avvisare l'Ufficio Provveditorato ([cef.missioni@unisob.na.it](mailto:cef.missioni@unisob.na.it)) con almeno 48 ore di anticipo (sempre dal lunedì al venerdì); in caso contrario, le eventuali spese sostenute dall'Ateneo saranno addebitate al docente.
5. La conferma della prenotazione verrà comunicata via e-mail.
6. Il giorno dell'arrivo l'ospite dovrà presentarsi alla reception della struttura assegnata con un documento di identità o passaporto in corso di validità.

#### **Art. 16 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Bando di concorso annuale per l'assegnazione del posto alloggio diritto allo studio, alle disposizioni che regolano la convivenza in ambienti comunitari e ai regolamenti di Ateneo per quanto applicabili.
2. Con provvedimento del Rettore si individua la struttura amministrativa di riferimento.